



COMUNE DI BERNALDA

Provincia di MATERA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA INSTALLAZIONE DI ANTENNE

Regolamento Comunale per l'installazione di ripetitori

Art.1

Finalità

Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 3, 9 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, del decreto del 10 settembre 1998, n° 381 e delle rispettive "Linee guida applicative", della Legge del 22 febbraio 2001, n° 36, e nel rispetto delle vigenti normative statali, regionali e delle direttive CEE, recepisce misure atte a prevenire i danni alla salute, all'ambiente e al paesaggio prodotti dall'inquinamento elettromagnetico generato da ripetitori per la telefonia cellulare, per ripetitori radio e ripetitori televisivi.

Art.2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assunte le definizioni presenti nel decreto del 10 settembre 1998, n° 381.

Art.3

Misure di tutela

Le misure previste da questo Regolamento mirano in modo prioritario alla difesa della salute pubblica dai rischi derivanti dall'esposizione della popolazione all'emissione di onde elettromagnetiche nel breve, medio e lungo periodo, alla tutela del paesaggio, dei beni artistici e dei beni ambientali.

In ottemperanza a quanto sopra e secondo i principi di precauzione e prevenzione, il criterio cui il presente regolamento si riferisce prioritariamente è la minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'emanazione di onde elettromagnetiche al fine della tutela della salute.

Art.4

Regime autorizzatorio

Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse sono soggette al rilascio di permesso a costruire, previo parere dell'ufficio tecnico comunale per i profili urbanistici, della A.S.L., dell'A.R.P.A.B., e dei preposti per i nulla osta relativi alla tutela ambientale, paesaggistica e monumentale. Per lo snellimento delle procedure si richiamano le disposizioni di legge in materia di conferenza dei servizi.

Tali pareri devono valutare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto e il rispetto dei limiti di inquinamento acustico.

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le esigenze della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia.

E' garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti da parte della popolazione residente, impegnando altresì l'Amministrazione Comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle imprese.

Art.5

Documentazione

La documentazione necessaria al rilascio di cui all'art.4 comprende:

- I. istanza in duplice copia di cui una in bollo sottoscritta dall'avente titolo;
- II. copia del titolo di proprietà ovvero di altro titolo idoneo, con indicazione dei dati catastali e dell'ubicazione e con l'assenso del proprietario o di altro titolare al rispetto delle prescrizioni fissate da questo Regolamento in quanto alle distanze di sicurezza;
- III. progetto delle opere asseverato in unica tavola da parte di un tecnico abilitato, e costituito da relazioni di elaborati grafici di rilievo in scala adeguata rappresentante lo stato attuale dei luoghi; relazione ed elaborato grafico di progetto recante la struttura dell'impianto; prospetti e pianta; documentazione fotografica;
- IV. dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici approvati e al presente Regolamento;
- V. dichiarazione (o fotocopia autenticata), ove necessario, dell'autorizzazione ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal D. M. 23.05.92, n° 314 per installare impianti di 1° grado e dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale;
- VI. segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
- VII. certificazione delle caratteristiche tecniche e radioelettriche dell'impianto, riportanti i parametri necessari ad una adeguata stima preventiva dell'intensità del campo emesso ed in particolare: banda di frequenza nella quale opererà l'impianto; numero di celle e di trasmettitori per ognuna di esse; potenza nominale in uscita espressa in watt, per singolo trasmettitore; potenza nominale espressa in EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) per singola portante radio nella direzione di massima radiazione; diagrammi di radiazione espressi in dB, rispetto al piano orizzontale e verticale, guadagno massimo di potenza dell'antenna; direzione di massima irradiazione rispetto al Nord geografico; dimensioni degli elementi irradianti, eventuale inclinazione complessiva elettrica e meccanica;
- VIII. pareri previsti dall'articolo precedente ed in particolare i pareri favorevoli dell'A.S.L., dell'A.R.P.A.B. ed, eventualmente, dell'ISPEL, sulla scorta di dichiarazioni di responsabilità a firma di tecnico abilitato quanto al rispetto di valori limite di cui al presente regolamento dalla quale risulti:
 - a. che le previsioni di campo in condizioni di massima operatività dell'impianto siano contenute entro i limiti di cui al DPCM N.259 8.3.2003 e siano state calcolate in punti significativi e accessibili, evidenziati su grafici e foto;
 - b. l'intensità del campo elettromagnetico preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta (fondo elettromagnetico);

- IX. la valutazione dell'inquinamento acustico al fine del rispetto dei limiti per le emissioni di rumore causate dall'impianto;
- X. l'indicazione delle misure necessarie per rendere l'impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori;

Art.6

Obiettivi di qualità

Gli impianti devono essere collocati, in via preferenziale, nelle aree di proprietà comunale per meglio garantirne il controllo da parte degli Uffici tecnici dell'Amministrazione Comunale e minimizzare gli effetti sulla popolazione. Sono da considerarsi inoltre siti idonei alla collocazione di impianti, oltre alle aree comunali, le aree agricole e le aree non destinate a residenze e le aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc....) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc....) di proprietà comunale, in attuazione del piano allegato sub "A" per farne parte integrante e sostanziale.

E' possibile collocare gli impianti anche in aree private solo se tale diversa collocazione favorisce una diminuzione dell'esposizione complessiva della popolazione all'emissione di onde elettromagnetiche e comunque previa autorizzazione degli Uffici tecnici del comune nonché delle autorizzazioni già previste all'art. 4.

L'Amministrazione Comunale ai fini del raggiungimento degli "obiettivi di qualità", della minimizzazione del rischio e per evitare esposizioni indebite sulla popolazione, deve favorire l'installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare in aree meno intensamente occupate da abitazioni, luoghi di lavoro, aree di permanenza, aree sensibili, aree di possibile sviluppo insediativi.

Gli Impianti per le trasmissioni radiotelevisive devono invece essere collocati necessariamente fuori dal nucleo abitato e tenuto conto degli obbiettivi di qualità di cui al comma 5 del presente articolo ad una distanza minima di un chilometro da edifici adibiti a residenze di qualunque tipo in cui le persone risiedono, lavorano o studiano per più di 4 ore al giorno.

L'Amministrazione Comunale, ai fini del raggiungimento degli "obiettivi di qualità" stabiliti nel presente regolamento, si impegna ad agire ricercando le soluzioni più adeguate ed in accordo con i Gestori degli impianti interessati, per interventi singoli o congiunti sulle seguenti variabili: potenze degli apparati, altezze dei pali di sostegno, orientamento ed inclinazione delle antenne, ricerca ed applicazione delle migliori e più recenti tecnologie, ricollocazione di impianti.

Nel caso in cui i suddetti interventi non siano sufficienti, l'Amministrazione Comunale ordinerà la rimozione dell'impianto e la sua ricollocazione in area più opportuna.

Art.7

Ubicazione degli impianti

La collocazione di nuovi impianti o la ricollocazione, eventualmente necessaria di impianti già esistenti è disciplinata secondo le indicazioni e prescrizioni previste dal precedente art.6.

In ottemperanza dell'art.89 del D.L. 1.8.2003 n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", l'Amministrazione Comunale può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la collocazione fisica di impianti di trasmissione purchè ciò sia tecnicamente possibile.

Art.8

Microcelle

L'autorizzazione alla collocazione di microcelle sul territorio comunale compete all'Amministrazione Comunale in quanto responsabile della gestione del territorio.

Gli Uffici Tecnici del comune devono dotarsi di una piantina del territorio comunale nella quale siano segnalate le effettive collocazioni delle microcelle sul territorio.

I gestori che abbiano collocato, collocino o collocheranno microcelle senza l'autorizzazione degli Uffici Comunali incorreranno nelle sanzioni civili e penali previste per Legge e dall'Amministrazione Comunale.

Art.9

Controlli

Per ogni sito sede di impianti sarà installato, a spese del gestore dell'impianto, un idoneo apparecchio di rilevazione delle emissioni per un monitoraggio del campo elettromagnetico in corrispondenza delle aree e degli edifici, o anche di parte degli edifici (per ciò che riguarda le Microcelle), più esposti secondo quanto rilevato da parte di tecnici comunali. Il monitoraggio deve prevedere, per ogni anno di permanenza dell'impianto, la rilevazione delle emissioni elettromagnetiche per almeno 24 ore consecutive in 6 diversi periodi dell'anno. Sarà nominato dall'Amministrazione comunale un responsabile, con l'incarico di provvedere alla raccolta e all'archiviazione dei dati rilevati dalla suddetta apparecchiatura, nonché di provvedere o far provvedere alla necessaria manutenzione ed al controllo del corretto funzionamento della stessa. I dati di tali rilevamenti saranno resi accessibili ai cittadini su loro semplice richiesta.

Art.10

Revoca delle concessioni e oneri a carico dei gestori

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la realizzazione degli impianti e della durata della concessione che l'Amministrazione Comunale fa al gestore di telefonia mobile, da specificarsi chiaramente sul contratto il richiedente dovrà sottoscrivere un atto di obbligazione unilaterale alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza e al ripristino dello stato dei luoghi entro i 3

mesi dalla data di scadenza ove questa non venga rinnovata. Tale obbligo dovrà comprendere anche il caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente. A garanzia di tale obbligo il richiedente dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto alla scadenza delle concessioni.

Art. 11

Responsabilità e inadempienze.

Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

La società proprietaria dell'impianto dovrà essere garantita da polizza di Assicurazione R. C. per danni alle persone ed alle cose interessate, derivanti dall'uso dell'impianto di trasmissione, con un massimale almeno di € 10'000'000.

Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all'autorità competente.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuovi impianti.

Art.12

Altri oneri economici a carico dei gestori e sanzioni

I costi necessari per consentire all'Amministrazione comunale o agli enti da essa incaricati, ad eseguire le attività di controllo degli impianti, di verifica delle condizioni di installazione di impianti e microcelle, di monitoraggio ed altre previste da questo regolamento di cui al precedente art. 10 a scopo preventivo e cautelativo sono da considerarsi, mediante clausola specificata nei contratti, a carico del gestore di telefonia mobile.

In caso di superamento dei limiti previsti rilevati da controlli effettuati dagli organi preposti, si prevede oltre alla sospensione dell'attività dell'impianto ad una sua verifica una sanzione economica pari a € 300'000.

Art 12 bis

Proventi delle concessioni

I proventi per la concessione di aree comunali adibite all'installazione di sistemi di trasmissione per radiotelefonia, devono essere utilizzati per misure di compensazione ambientale oltre che per la costituzione di un fondo finalizzato allo studio delle emissioni elettromagnetiche e per le relative misure di mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico. Tali misure possono prevedere la modifica delle altezze dei pali di

sostegno, in accordo con le società di gestione dei suddetti impianti, la costruzione di sistemi di schermatura per aree particolarmente esposte.

L'Amministrazione comunale si impegna, ai fini della minimizzazione degli effetti sulla popolazione e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti nel presente regolamento, utilizzando le opportune misure di cui al precedente comma I, a garantire che il valore delle emissioni elettromagnetiche rimanga quanto più vicino al valore di fondo e che, comunque, il valore di esposizione negli ambienti di effettiva permanenza della popolazione, laddove superiore a 4 ore, non superi lo 0,6 V/m.

Art.13

Disposizioni transitorie e finali

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà predisposta a cura dell'Ufficio tecnico comunale un catasto delle emissioni elettromagnetiche. A tal fine sarà redatta una planimetria, in scala 1:4000, in cui saranno evidenziati e localizzati gli impianti per la telefonia cellulare e le relative distanze da fabbricati e dagli altri luoghi così come indicati all' art. 6 del presente regolamento, corredate dalla documentazione dei singoli impianti.

E' assegnato il termine di 120 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento ai concessionari del servizio di telefonia mobile o di altri servizi simili per integrare la documentazione tecnica agli impianti già installati e funzionanti. Per quanto riguarda i pareri di competenza dell'A.R.P.A.B, ISPSEL e delle A.S.L., i titolari degli impianti – entro lo stesso termine di 120 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento – dovranno inoltrare le relative richieste di parere. In caso di inadempienza da parte dei concessionari l'Amministrazione Comunale procederà – previa diffida ad adempiere entro un termine di 30 giorni – ad ordinare la disattivazione dell'impianto e la successiva rimozione dello stesso a carico del concessionario del servizio, previa dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l'impianto. Trascorsi 60 giorni senza che il concessionario abbia eseguito l'ordine di disattivazione e rimozione, provvederà l'Amministrazione Comunale in danno al concessionario.

Gli impianti per la telefonia mobile in corso di installazione alla data di esecutività del presente Regolamento, fermo restando il termine di 120 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento assegnato per il completamento della documentazione richiesta, potranno entrare in funzione solo dopo aver acquisito parere favorevole dagli enti preposti alla vigilanza.

Per gli impianti che alla data di esecutività del presente Regolamento abbiano già ottenuto l'autorizzazione edilizia ma per i quali i lavori di installazione non siano stati ancora avviati, fermo restando il termine di 120 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento assegnato per il completamento della documentazione richiesta, l'effettivo inizio dei lavori è subordinato all'ottenimento del parere positivo rilasciato dagli organi preposti alla vigilanza.

Per gli impianti già realizzati e funzionanti e per quelli in corso di installazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si impegna, in accordo con le società di gestione, a redigere un piano di risanamento e/o di miglioramento delle condizioni ambientali complessive in accordo con quanto stabilito dall'articolo 13 bis del presente regolamento.

In attesa della definizione del nuovo regolamento urbanistico è demandato agli uffici competenti l'adattamento degli attuali strumenti urbanistici ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art.8 del presente regolamento.

Entro un mese dall'approvazione del presente regolamento l'Amministrazione Comunale è impegnata a convocare un tavolo di discussione con i gestori al fine dell'applicazione del regolamento stesso.

Per le sanzioni e per quanto non previsto da questo regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.